

## 7. Diritto tributario

Il corrispettivo che l'organizzatore di una manifestazione sportiva percepisce dallo sponsor è soggetto a imposta sugli spettacoli, ai sensi dell'art. 3 co. 2 lett. c) d.p.r. n. 640/1972: poiché tale imposta colpisce il reddito destinato alla fruizione di uno spettacolo, è indifferente che il fruitore sia animato da fini di pubblicità piuttosto che di soddisfazione e interesse personale (Trib. Firenze, 27 settembre 1997, Pres. SAPERE, Est. SABBADINI SOM, Automobile Club di Livorno c. SIAE, Ministero delle finanze, *Aida* 1998, Repertorio VI.7).

Lo sponsor di uno spettacolo sportivo è un utilizzatore dello stesso, poiché lo spettacolo costituisce lo strumento della prestazione pubblicitaria: l'imposta sugli spettacoli colpisce dunque il corrispettivo della sponsorizzazione, ai sensi dell'art. 3 co. 2 lett. c) d.p.r. n. 640/1972 (App. Torino, 13 febbraio 1997, Pres. VENDITTELLI CASOLI, Est. DORIGO, Amministrazione delle finanze, SIAE c. Automobile Club Valle d'Aosta, *Aida* 1998, Repertorio VI.7).

In base a quanto dispone l'art. 3 2° co. lett. c) d.p.r. 22 ottobre 1972 n. 640, concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sugli spettacoli i proventi derivanti sia dalla cessione dei diritti di ripresa radiotelevisiva, sia dalla sponsorizzazione dello spettacolo. Per aversi sponsorizzazione, secondo la definizione accolta dall'art. 8 co. 12 legge 223/1990, occorre che uno spettacolo sia autonomamente organizzato e che con esso vada a combinarsi la distinta finalità dello sponsor di promuovere il proprio nome commerciale o il proprio marchio mediante l'abbinamento con lo spettacolo stesso, a tal fine versando all'organizzatore di questo un corrispettivo (Cass. 1 agosto 1996 n. 6958, Pres. Rossi, Est. BORRI, SIAE c. Ministero delle Finanze, Privilege s.r.l., Ernesto Piraino, *Aida* 1997, Repertorio VI.7).

La sponsorizzazione, pur essendo riconducibile al concetto ampio di pubblicità, si distingue da quest'ultima a motivo del fatto che non è in relazione di mera occasionalità, ma di connessione con lo spettacolo, come richiede l'art. 3 2° co. lett. c) d.p.r. 22 ottobre 1972 n. 640 (Cass. 19 gennaio 1996 n. 428, Pres. CANTILLO, Est. BORRI, Ministero delle Finanze c. SIAE, Publicitas s.p.a., *Aida* 1997, Repertorio VI.7).

Nel caso di erogazioni provenienti dagli sponsor e dai titolari del diritto di riprese televisive sussiste il requisito della connessione con lo spettacolo, posto dall'art. 3 2° co. lett. c) d.p.r. 22 ottobre 1972 n. 640 (Cass. 19 gennaio 1996 n. 428, Pres. CANTILLO, Est. BORRI, Ministero delle Finanze c. SIAE, Publicitas s.p.a., *Aida* 1997, Repertorio VI.7).

La formula di chiusura dell'art. 3 2° co. lett. c) d.p.r. 22 ottobre 1972 n. 640 (secondo il quale concorre a costituire la base imponibile dell'imposta sugli spettacoli ogni provento « comunque connesso all'utilizzazione o all'allestimento degli spettacoli ») non può essere interpretata restrittivamente, con riferimento alle sole erogazioni connesse alla fruizione dello spettacolo da parte degli spettatori: giacché la formulazione testuale della norma sta ad indicare che essa guarda anche all'allestimento dello spettacolo e ai proventi a ciò relativi, provenienti da terzi che con gli spettatori non si identificano (Cass. 19 gennaio 1996 n. 428, Pres. CANTILLO, Est. BORRI, Ministero delle Finanze c. SIAE, Publicitas s.p.a., *Aida* 1997, Repertorio VI.7).

Non possono essere ricompresi nella base imponibile dell'imposta sugli spettacoli ex art. 3 d.p.r. 640/1972 né i compensi ricevuti dall'organizzatore dello spettacolo per la cessione dei diritti di trasmissione radiotelevisiva né i proventi delle sponsorizzazioni dello spettacolo (App. Roma, 8 febbraio 1993, Pres. CASSANO, Est. SILVESTRI, Amministrazione delle finanze dello stato c. SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori, Publicitas s.p.a., *Aida* 1993, Repertorio VI.7).

La SIAE è passivamente legittimata, insieme all'Amministrazione finanziaria, rispetto alla domanda del contribuente diretta a negare la deducibilità di un'imposta sugli spettacoli, il cui accertamento ed esazione è affidato dall'Amministrazione alla SIAE in virtù della Convenzione approvata con d.m. 30 dicembre 1977 (App. Roma, 8 febbraio 1993, Pres. CASSANO, Est. SILVESTRI, Amministrazione delle finanze dello stato c. SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori, Publicitas s.p.a., *Aida* 1993, Repertorio VI.7).

La procedibilità di un'azione di mero accertamento negativo della doverosità di un'imposta sugli spettacoli non è subordinata alla previa emanazione dell'atto di imposizione tributaria ed alla previa proposizione dei ricorsi amministrativi contro di esso (App. Roma, 8 febbraio 1993, Pres. CASSANO, Est. SILVESTRI, Amministrazione delle finanze dello stato c. SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori, Publicitas s.p.a., *Aida* 1993, Repertorio VI.7).

È ammissibile l'azione di mero accertamento negativo in materia tributaria (nella specie: di imposte sugli spettacoli) (App. Roma, 8 febbraio 1993, Pres. CASSANO, Est. SILVESTRI, Amministrazione delle finanze dello stato c. SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori, Publicitas s.p.a., *Aida* 1993, Repertorio VI.7).